

52 / B

972



STATUTO

DEL

CIRCOLO SANNITICO

DI

CAMPOBASSO



Ministero p
Beni Cultur
e Ambient


BIBLIOTE
ARCHIVIO DI
CAMPOBASSO

B-10
N. Inventar


1652
N. Reg. Cron

1679

SOCIETÀ ANONIMA
TIPOGRAFICA MOLISANA
CAMPOBASSO
1923




STATUTO
DEL
CIRCOLO SANNITICO
DI
CAMPOBASSO





STATUTO



TITOLO I.

Costituzione del Circolo

ART. 1.

Il Circolo Sannitico è un luogo di convegno, di lettura, di feste da ballo e di altre riunioni a scopo di svago, regolato dal presente Statuto e da regolamenti speciali.

ART. 2.

I soci che compongono il Circolo si dividono nelle seguenti categorie:

- a) *Benemeriti*
- b) *Permanenti*
- c) *Temporanei*
- d) *Provinciali*
- e) *Aggiunti*

ART. 3

Sono soci *benemeriti* coloro che versano nella cassa sociale L. 100 come tassa di ammissione a detta categoria, oltre l'obbligo del pagamento mensile, e s'impegnano di appartenere al Circolo per la durata di un anno.

Permanenti quelli che si obbligano di appartenere al Circolo per un periodo di tempo non minore di un anno.

Temporanei gl'impiegati civili e militari per il tempo che in siffatta qualità dimorano in Campobasso.

Provinciali quelli che nati e domiciliati nella Provincia non dimorano stabilmente in Campobasso, ma

vi si recano eventualmente nel corso dell'anno. Essi hanno l'obbligo di appartenere al Circolo per un periodo di tempo non minore di un anno.

Aggiunti i figli dei soci benemeriti, permanenti o temporanei i quali abbiano raggiunto il 18° anno di età. Essi possono far parte di detta categoria fino all'età di 21 anni.

ART. 4

Sarà a cura del Segretario redatto un Albo contenente i nomi di tutti i soci con la indicazione della categoria a cui appartengono.

Tale Albo sarà affisso in una delle sale del Circolo.

TITOLO II.

Diritti e doveri dei Soci

ART. 5

L'anno di obbligo per ciascun socio avrà principio dal 1° settembre e terminerà al 31 agosto di ciascun anno.

Quelli che saranno ammessi durante l'anno pagheranno la retta del mese già incominciato al tempo dell'ammissione e così di seguito fino al termine.

I soci benemeriti, permanenti e temporanei pagano la retta mensile di L. 10 con una tassa di ammissione in L. 20.

I provinciali pagano la retta semestrale di L. 18, ed una tassa di ammissione in L. 10.

I soci aggiunti pagano la retta mensile di L. 5 con una tassa di L. 5.

Il pagamento di tali rette è anticipato per mese e per semestre.

ART. 6

Tutti i soci, meno gli straordinari, che durante il mese di aprile di ciascun anno non dichiarano espressamente di non volere più appartenere al Circolo al termine del successivo agosto, si terranno implicitamente riconfermati per l'anno seguente, eccezione fatta per i soci temporanei nel solo caso di trasloco, rimanendo però essi obbligati a pagare la retta del mese nel quale abbandoneranno effettivamente la residenza.

La domanda di cessazione dovrà essere rivolta per iscritto al Presidente del Circolo, il quale la comunicherà al Consiglio di Amministrazione, ed a cura del Segretario ne sarà presa nota per le opportune variazioni dell'Albo a fine d'anno.

ART. 7

Chiunque desidera di appartenere al Circolo come socio deve presentare domanda per iscritto al Consiglio di Amministrazione controfirmata da due soci. Per essere ammesso bisogna avere compiuto gli anni 21 e i figli di soci gli anni 18.

La domanda di ammissione resterà affissa non meno di 8 giorni nell'Albo del Circolo e su di essa delibererà la Giunta delle ammissioni la quale è costituita dai Componenti il Consiglio di Amministrazione del Circolo e da cinque Membri nominati anno per anno dalla assemblea generale, scelti fra i soci permanenti e benemeriti.

Il Presidente ed il segretario del Circolo conserveranno tali funzioni anche nel seno della Giunta.

La convocazione della Giunta sarà fatta a cura del Segretario con invito scritto che indicherà i nomi di coloro che aspirano ad essere ammessi come soci del Circolo.

Per la validità delle deliberazioni occorrerà l'intervento di due terzi dei membri della Giunta e si intenderà accolta la domanda di ammissione quando essa ottenga i voti favorevoli della maggioranza più

uno. La votazione dovrà procedere obbligatoriamente a scrutinio segreto. Qualora la Giunta delle ammissioni per tre convocazioni successive, da fissarsi con intervallo di almeno tre giorni ciascuna, non si trovasse nel numero legale per deliberare, la domanda s'intenderà respinta. I verbali concernenti le ammissioni e le espulsioni dei soci saranno redatti dal segretario e conservati in apposito registro da rimanere segreto.

Allorquando una domanda di ammissione venga rigettata, questa non può essere riprodotta se non dopo due anni.

ART. 8

La qualità di socio non si estende circa i suoi effetti che alla sola persona del socio. Però le signore che fanno parte di una famiglia nella quale vi è un socio possono liberamente frequentare il Circolo.

ART. 9

I soci, secondo le norme determinate nel titolo precedente, avranno diritto d'intervenire nel Circolo tutti i giorni dell'anno e di prendere parte a tutti i giuochi e divertimenti che vi saranno stabiliti secondo i regolamenti in vigore.

ART. 10

Sarà particolare dovere dei soci astenersi da tutti i giuochi proibiti dalla legge.

ART. 11

I soci benemeriti, i permanenti ed i temporanei hanno il diritto di avere in lettura i libri della Biblioteca del Circolo a norma del relativo Regolamento.

ART. 12

Il contegno decente, la cortesia verso i consoci ed ogni altro procedere proprio di una Società ben regolata saranno pei soci un dovere di cui essi sono chiamati direttamente a rispondere.

Nei locali del Circolo tutti debbono uniformarsi alle norme del ben vivere sociale e devono curare che a queste si ispirino anche coloro che su loro richiesta vengono temporaneamente ammessi.

ART. 13.

Nel caso di violazione delle leggi di onore o di social convenienza, il Presidente convocherà all'uopo il Consiglio di Amministrazione, il quale delibererà a voti segreti e con l'intervento di cinque almeno dei suoi membri, dopo avere udito l'interessato, se lo crede opportuno.

Nel caso di espulsione dovrà concorrere l'assentimento di almeno cinque membri del Consiglio, e la decisione sarà esecutiva nonostante gravame.

ART. 14.

Ove il socio espulso intenda appellarsi per siffatta decisione, chiederà, con analoga domanda da lui sottoscritta e confortata dalle firme di almeno dieci soci che hanno dritto a voto deliberativo, la convocazione dell'Assemblea Generale dei soci, la quale verrà dal Presidente del Circolo indetta nel termine di giorni dieci con procedura ordinaria.

Per la validità della seconda convocazione occorre l'intervento di almeno un terzo dei soci aventi voto deliberativo. Se non intervenga tale numero di soci il gravame s'intenderà respinto.

La parità s'intenderà contraria al reclamante.

Il reclamante però non potrà intervenire all'Assemblea: potrà invece farsi rappresentare da un socio o far pervenire per iscritto alla Presidenza le sue giustifiche.



ART. 15.

In casi gravi e di urgenza il Presidente potrà ordinare l'allontanamento del socio dai locali del Circolo, convocando entro le 48 ore il Consiglio di Amministrazione per i provvedimenti di cui all'articolo 13.

In mancanza del Presidente tale facoltà compete ad ogni altro Componente il Consiglio di Amministrazione, con l'obbligo di riferirne nel termine di 24 ore al Presidente, il quale, entro le successive 24 ore, convocherà il Consiglio.

Il socio, contro cui venne adottato il provvedimento, non potrà frequentare il Circolo fino alla emissione della decisione del Consiglio.

ART. 16.

Sarà obbligo dei Componenti il Consiglio di Amministrazione serbare il segreto sulla discussione e sul voto di che agli articoli precedenti.

ART. 17.

I soci che per 3 mesi non hanno pagato la quota mensile riceveranno da parte dell'Amministrazione due inviti a mettersi in regola, dopo di che sarà spiccata una tratta a mezzo dell'ufficio postale. Se tale tratta verrà respinta il socio senz'altro sarà ritenuto dimissionario e l'Amministrazione potrà agire in via legale pel ricupero delle somme ad essa dovute.

TITOLO III.

Dell'Assemblea e dell'Ufficio di Presidenza

ART. 17.

L'Assemblea Generale si compone di tutti i soci, meno gli straordinari e meno gli aggiunti.

ART. 18.

L'Assemblea sarà riunita in sessione ordinaria nella prima quindicina di settembre, e straordinariamente quando sia necessario nei modi e termini indicati nel presente Statuto.

ART. 19.

All'Assemblea generale spetta innanzi tutto l'alta sorveglianza dell'andamento del Circolo e delle operazioni del Consiglio di Amministrazione. Ed oltre poi a deliberare in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto, spetta:

1. Approvare le riforme allo Statuto e ai Regolamenti esistenti, nonché tutti i nuovi Regolamenti.
 2. Approvare l'annuo bilancio preventivo del Circolo, votando pel mantenimento di questo tutte le prestazioni tanto ordinarie che straordinarie e tutte le spese occorrenti ai varii servizi.
 3. Eleggere due Revisori per l'esame del conto finanziario, rinnovabili ogni due anni.
 4. Deliberare sul resoconto amministrativo del Consiglio, e sul conto finanziario del Tesoriere.
 5. Deliberare su tutte le altre proposte d'interesse generale che saranno ad essa presentate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dai soci e che non siano di competenza del Consiglio medesimo.
- Le materie di cui ai numeri 2, 3 e 4 del presente articolo saranno trattate nelle sedute ordinarie di ciascun anno, ed ove queste rimangano deserte o siano differite per voto dell'Assemblea, saranno trattate nella sessione straordinaria immediatamente successiva.

ART. 20.

L'Assemblea nella prima seduta ordinaria elegge tra i socii benemeriti e permanenti il Presidente del Circolo, il quale dura in carica un biennio ed è rieleggibile per il biennio successivo. Non potrà in seguito essere rieletto, se non dopo una interruzione.

Esso sarà eletto a maggioranza assoluta di voti. Ove questa manchi in una prima votazione sarà proclamato il ballottaggio tra i due che ottennero il maggior numero di voti e nella votazione di ballottaggio basterà la maggioranza relativa. In caso di parità s'intenderà eletto il più anziano di età.

In tale prima seduta ordinaria l'Assemblea elegge anche i componenti del consiglio di Amministrazione e le altre cariche.

ART. 21.

L'Assemblea generale sarà sempre convocata dal Presidente, inteso il Consiglio di Amministrazione, per mezzo di avvisi scritti indicanti gli oggetti dell'adunanza.

ART. 22

Qualora si debba prendere un provvedimento sull'operato del Consiglio di Amministrazione o sia necessaria per qualunque occorrenza la convocazione dell'Assemblea, potranno dieci soci aventi voto deliberativo presentare al Presidente del Circolo una domanda munita delle loro firme, con la quale si chiegga la convocazione indicando gli oggetti a trattarsi.

In tal caso il Presidente, fattone inteso il Consiglio di Amministrazione, inviterà l'Assemblea a riunirsi in prima convocazione non più tardi del decimo, ed in seconda, del quattordicesimo giorno successivo a quello della presentazione della domanda.

ART. 23.

Ove nei casi dell'articolo precedente il Presidente non convochi l'Assemblea, i dieci soci richiedenti potranno render noto l'oggetto della chiesta convocazione a tutti i soci mercè avviso da affiggersi a cura del segretario a norma dell'art. 38. I soci aventi voto deliberativo, potranno riunirsi di pieno diritto alle ore 18 nel trentesimo giorno successivo a quello dell'affissione di cui sopra, per prendere quei provvedimenti che crederanno opportuni su gli oggetti già indicati nello avviso e sull'operato del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Però non s'intenderà valida la riunione se non interverrà la metà più uno dei detti soci.

Se l'Assemblea sarà validamente costituita, presiederà il socio più anziano di età tra i presenti, e funzionerà da segretario il più giovane.

ART. 24.

Salvo le eccezioni previste nel presente Statuto le adunanze dell'Assemblea generale non saranno valide in prima convocazione se non interviene un terzo dei soci aventi diritto a voto.

Mancando un tal numero l'Assemblea sarà riunita in seconda convocazione non prima di quattro e non più tardi di otto giorni successivi a quello di mancata seduta, e delibererà qualunque sia il numero degli intervenuti.

ART. 25.

Allorchè trattasi di deliberazioni in cui l'Assemblea generale abbia bisogno di essere antecedentemente illuminata, come per votare articoli di regolamento od altro sarà a cura del Consiglio di Amministrazione pubblicato il progetto per mezzo dell'affissione in una delle sale del Circolo.

Il Consiglio di Amministrazione potrà anche far mettere a stampa quanto concerne ciascuna di siffatte proposte, e farne distribuzione a ciascun socio.

ART. 26.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea, meno nei casi tassativamente previsti nel presente Statuto, saranno rese a maggioranza assoluta di voti.

Le deliberazioni stesse, ove si tratti di elezioni, saranno prese a voti segreti, ed ove si tratti di questioni concernenti persone saranno prese a voti segreti ed a porte chiuse. In tutti gli altri casi saranno prese per alzata e seduta, a meno che non venga chiesto l'appello nominale da dieci socii presenti all'adunanza.

ART. 27.

La polizia della sala e la direzione della discussione sono affidate al Presidente. Però a nessun socio può essere accordata la parola più di tre volte sullo stesso argomento, nell'ordine di precedenza.

L'Assemblea quando crede d'essere sufficientemente illuminata può chiedere la chiusura della discussione.

Anche il Presidente quando crede essersi bastantemente discusso alcun oggetto, può chiedere all'Assemblea che per alzata e seduta pronunzii la chiusura.

Sarà però sempre concessa la parola per fatto personale o per dichiarazione di voto.

ART. 28.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea generale, salvo il disposto dell'articolo seguente, saranno pubblicate tra otto giorni dalla loro pronunziazione mercè l'affissione del dispositivo in una delle sale del Circolo.

ART. 29.

Le deliberazioni, che particolarmente interessano un socio, gli saranno notificate e verranno anche affisse quando sia specialmente ciò deliberato.

ART. 30.

Il Presidente ha la rappresentanza del Circolo, ed oltre a tutte le altre attribuzioni specificate nel presente Statuto, ha quelle di presiedere l'Assemblea per dirigere le discussioni con le norme indicate.

In mancanza, tutte le sue attribuzioni saranno demandate al Vice Presidente ed, in mancanza di questo, al Consigliere di Amministrazione più anziano per età.

Però nella discussione e deliberazione sul resoconto del Consiglio di Amministrazione e sul conto finanziario del Tesoriere l'Assemblea sarà presieduta dal socio anziano di età tra i presenti all'adunanza.

ART. 31.

Il segretario del Circolo, oltre a tutte le altre attribuzioni specificate nel presente Statuto, ha quella di Segretario dell'Assemblea.

In sua mancanza ne farà le veci il Consigliere di Amministrazione più giovane di età.

TITOLO IV.

Del Consiglio di Amministrazione

ART. 32.

Il Consiglio di Amministrazione si compone del Presidente e di sei Consiglieri, che eleggono nel proprio seno il Tesoriere ed il Segretario. Il Consigliere più anziano assumerà le funzioni di Vice Presidente.

Tutti i Consiglieri saranno nominati tra i socii permanenti e temporanei.

ART. 33.

Per la elezione dei Consiglieri è richiesta la mag-

Uno di essi per ciascuna settimana sarà addetto specialmente a vigilare l'andamento del servizio del Circolo e la esecuzione dei Regolamenti speciali pel giuoco del bigliardo e delle carte. Curerà la nettezza dei locali, vigilerà sulla servitù, e riceverà tutti i reclami che dai soci possono presentarsi all'occorrenza.

ART. 43.

Nell'occasione di qualche festa da ballo o altra riunione il Consiglio di Amministrazione provvederà a quanto occorre pel ricevimento.

Inoltre il Consiglio di Amministrazione potrà nominare una Commissione di quattro membri, scegliendola indistintamente tra tutti i soci del Circolo, perchè sotto la presidenza di un componente del Consiglio di Amministrazione, da questo all'uopo delegato, concorra alla buona riuscita delle feste o di altre riunioni.

Il Consiglio di Amministrazione curerà che vengano adempiti i contratti per la fornitura dei ristori e di quant'altro occorre per le feste da ballo ed altre riunioni.

ART. 44.

I componenti del Consiglio di Amministrazione avranno l'obbligo di dirimere tutte le controversie che potessero sorgere fra i soci e le persone addette al servizio del Circolo.

ART. 45.

Il Consiglio di Amministrazione inoltre ha il diritto di verbalizzare tutte le mancanze o contravvenzioni che si possano commettere dalle persone di servizio e da quelle addette al Circolo, e di comminare loro le multe e sospenderli o espellerli dal servizio del Circolo.

TITOLO V.

Amministrazione del Circolo

ART. 46.

Le riscossioni, giusta quanto è detto nell'articolo 39, saranno fatte dal Tesoriere.

A tale oggetto terrà presso di sé un registro, d'introito, in cui annoterà tutte le partite riscosse. Avrà inoltre presso di sé un libro a matrice da cui staccherà i ricevuti da consegnarsi alle parti versanti.

ART. 47.

Per gl'introiti giornalieri del bigliardo e del giuoco delle carte ciascun socio, nell'atto di versare le somme, le annoterà in apposito registro. se pel bigliardo, e ritirerà le apposite cedole per le carte.

Tali somme verranno ritirate dal Consigliere di turno, il quale, trovandole equivalenti all'ammontare segnato da ciascun socio versante, firmerà le caselle giornaliere, ed alla fine di ogni settimana le verserà al tesoriere, ritirandone analogo ricevo.

ART. 48.

Alla fine di ciascun mese il tesoriere passerà al Consiglio di Amministrazione il registro d'introito col libro dei ricevuti, ed un elenco delle partite non esatte per le quali egli abbia spedito l'avvertimento del pagamento. Le partite introitate saranno dal segretario annotate sopra un registro simile a quello del tesoriere, e le matrici dei ricevuti definitivamente rilasciati saranno da lui cifrate.

ART. 49.

Per le partite non esatte il Consiglio di Ammini-

strazione metterà in mora per dieci giorni i soci inadempienti; elasso tal termine, la lista di essi sarà affissa in una delle sale del Circolo, e dopo altri quindici giorni sarà vietato al socio inadempiente l'accesso al Circolo, senza pregiudizio del procedimento legale pel ricupero delle somme dovute fino al termine dell'obbligo assunto.

ART. 50.

I mandati saranno estratti anche da un libro a matrice, che sarà conservato dal segretario del Circolo, e porteranno sempre l'indicazione del numero d'ordine del mandato, del numero e denominazione dell'articolo titolo e capitolo del bilancio preventivo a cui si riferiscono, della somma stanziata per detto articolo, dell'oggetto per cui si trae il mandato, della persona a favore della quale è emesso, nonchè della somma per la quale si rilascia, che sarà scritta in disteso, e poi riportata in cifra in piedi del mandato.

ART. 51.

Tutti i mandati saranno dal segretario registrati in un libro di controllo, riportandosi tutte le indicazioni riferite nell'articolo precedente, e dal tesoriere in un altro libro o giornale di cassa.

ART. 52.

I mandati sul fondo delle imprevedute e casuali saranno rilasciati dal Presidente al seguito di deliberazione del Consiglio di Amministrazione, la quale sarà comunicata in copia al tesoriere, e dovrà da questi essere alligata al conto finanziario.

ART. 53.

Alla fine di ciascun anno il Presidente, con l'assistenza del segretario e del tesoriere, farà la conse-

gna al nuovo Presidente di tutte le carte relative alla propria gestione, redigendone verbale, che sarà conservato in originale nella segreteria del Circolo, e di cui a richiesta del Presidente, Segretario o Tesoriere che escono di esercizio, sarà loro rilasciata copia.

TITOLO VI.

Disposizioni finali

ART. 54.

Nel solo caso che il Consiglio di Amministrazione per qualsivoglia ragione sia ridotto a meno di cinque membri, si procederà, a cura della Presidenza, alla convocazione dell'Assemblea Generale per la elezione suppletiva straordinaria.

ART. 55.

I locali del Circolo saranno sempre aperti dalle ore nove del mattino ad un'ora dopo la mezzanotte.

ART. 56.

E in facoltà del Presidente di invitare a frequentare il Circolo per non più di 15 giorni tutte quelle persone che pur rientrando nelle categorie dei soci permangono per breve tempo a Campobasso.

Essi però sono obbligati alla osservanza del regolamento del Circolo.

ART. 57.

Per tutti gli obblighi derivanti dal presente Statuto come per quelli di pagamento, (che s'intendono assunti mediante la sottoscrizione della domanda di ammissione secondo il modulo stampato a tale oggetto), e per tutte le contestazioni che potessero sorgere tra il Consiglio di Amministrazione ed i soci,


e lo stesso Consiglio e gli individui adibiti al servizio del Circolo, si agirà presso il Giudice Conciliatore di Campobasso, alla cui giurisdizione i contendenti s'intendono assoggettati volontariamente.

ART. 58.

Venendo a sciogliersi il Circolo, i soci Fondatori residenti in Campobasso in numero non minore di cinque, ed in mancanza di essi, cinque soci Permani più anziani di nomina, provvederanno alla liquidazione del capitale sociale mediante la vendita di tutto il mobilio, ed il ricavato netto sarà devoluto a vantaggio di un Istituto di beneficenza della Città di Campobasso.

Il testo del presente Statuto e degli annessi Regolamenti, modificato su quello approvato dall'Assemblea generale dei Soci nelle tornate del 5 giugno e 26 novembre 1905 è stato approvato dell'Assemblea del novembre 1923.

REGOLAMENTI



REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA

ART. 1.

La Biblioteca fa parte del Circolo e serve esclusivamente ai Soci.

ART. 2.

Essa ha lo scopo di

- a*) conservare ordinatamente i più importanti giornali e riviste cui il Circolo è associato.
- b*) conservare i libri ricevuti in dono
- c*) acquistare libri di lettura amena
- d*) acquistare opere storiche e letterarie
- e*) procurarsi le opere più segnalate antiche e moderne che rappresentino la cultura generale italiana e straniera.

Art. 3.

Il fondo per l'acquisto dei libri sarà stanziato nel bilancio che il Consiglio di Amministrazione, a fine di gestione, sottopone all'approvazione dell'Assemblea generale dei soci.

Art. 4.

La direzione ed amministrazione della biblioteca è affidata ad una Commissione di tre membri fra i soci ordinari, meno i provinciali, da nominarsi, due,

con le norme stabilite dallo Statuto per la elezione dei consiglieri di Amministrazione, ed il terzo, che ne sarà il Presidente o socio bibliotecario, dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno.

Essi stanno in carica per due anni e potranno essere riconfermati.

Art. 5.

La Commissione delibera

- a) sull'andamento generale della biblioteca
- b) sulla scelta ed acquisto di libri
- c) su ogni altra cosa che riguarda gl'interessi della biblioteca.

Art. 6.

La Commissione farà al Consiglio di Amministrazione il resoconto mensile della gestione ed a fine di anno, all'Assemblea generale dei soci, la relazione sull'andamento ed amministrazione della biblioteca.

Art. 7.

Tutti i libri della biblioteca dovranno essere notati in un registro, come in altro registro saranno notati i libri donati ed il nome del donatore.

Art. 8.

Della distribuzione dei libri e dei lavori materiali della biblioteca è incaricato il personale di servizio del Circolo.

Art. 9.

Hanno diritto al prestito dei libri a domicilio, i soci che avranno versato al Cassiere del Circolo, lire venti, a titolo di deposito.

Art. 10.

Un solo libro può essere dato a prestito ed il socio dovrà riconsegnarlo entro dieci giorni, curando di rilevare la scheda di prestito.

Art. 11.

E' vietato il prestito a domicilio dei giornali, riviste, illustrazioni, enciclopedie, dizionarii, atlanti, opere musicali ed opere storiche-scientifiche, letterarie di più volumi che potranno essere consultate solo nella sala della biblioteca.

Art. 12.

E' vietato ai soci di prestare a persone estranee alla loro famiglia, e che non convivono con loro, i libri che hanno preso a prestito.

Art. 13.

La distribuzione dei libri sarà fatta tutti i giorni meno le domeniche, e nella sala della biblioteca sarà esposto l'orario che crederà fissare la Commissione.

Art. 14.

Il socio che smarrisca un libro, vi faccia segni o correzioni o lo deturpi in qualsiasi modo, è tenuto a rimborsare il prezzo dell'opera per il riacquisto. La Commissione della biblioteca è arbitra assoluta in tali evenienze.

Art. 15.

In caso di scioglimento del Circolo Sannitico, la biblioteca sarà donata ad un Istituto di studi della città.

REGOLAMENTO del giuoco del Bigliardo

Art. 1.

Il Bigliardo è a disposizione dei Soei dalle ore 9 all' una.

Art. 2.

Le giuocate a più persone saranno, in concorrenza, preferite a quelle a due.

Art. 3.

Dopo un' ora di giuoco a due persone o dopo un' ora e mezza a tre o più persone, dovrà il bigliardo cedersi ad altri che lo richiedono.

Art. 4.

Lacerandosi o bruciandosi il panno, la prima laceratura o bruciatura sarà pagata L. 100, la seconda L. 50 e le seguenii L. 25

Art. 5.

Per la rottura di una stecca si pagheranno L. 15.

Art. 6.

In qualsiasi controversia tra giuocatori decide il bigliardiere.

Art. 7.

Il bigliardiere è responsabile di tutte le somme depositate dai giuocatori.

Art. 8.

Decorso l' orario normale la tariffa rimane raddoppiata.

Beneinteso che questa disposizione eccezionale non si estende alle serate in cui hanno luogo feste da ballo.

Art. 9.

Le tasse saranno pagate al termine di ciascuna giuocata nelle mani del bigliardiere, o di chi ne fa te veci, a norma della seguente

TARIFFA

Per ciascuna ora del giorno e fino alla mezzanotte L. 3.

Dalle 24 in poi tariffa raddoppiata
Giuoco del Giardinetto :

per ciascuna ora dalle	22 alle 24	L. 10
»	24 in poi	» 25

REGOLAMENTO pel giuoco delle carte

Art. 1.

Sono proibiti i giuochi di azzardo e quelli a forti interessi.

Art. 2.

Per il giuoco delle carte valgono le seguenti tariffe.

(dalla ore 10 alle 24)

	Carté	
	usate	nuove
Giucio della scopa a quattro pers. L.	0,50	1,—
» del tressette, od affine	» 0,50	1,—
» del poker	» 2,—	5,—
» a carte francesi	» 10,—	20,—

La tassa di cui sopra è per persona.

(Dalle ore 24 in poi, per ogni ora, aumento progressivo del 10 0/0)

Art. 3.

I giuocatori sono tenuti a pagare le tasse prescritte al termine di ogni giuoco.

Art. 4.

Di ogni mancata riscossione di tassa è responsabile il 1. Cameriere.

REGOLAMENTO per la servitù

Art. 1.

La servitù del circolo Sannitico si compone di

- Un 1. Cameriere.
- Un 2. Cameriere.
- Un bigliardiere.
- Un guardaporta.
- Una spazzatrice.

Art. 2.

Il 1. cameriere ha l'obbligo della sorveglianza sulla servitù, portare i conti giornalieri ai Consiglieri pel visto ed al Tesoriere pel versamento, di

consegnare personalmente le ricevute ai soci, riscuotere l'importo e farne versamento al Tesoriere.

I camerieri hanno l'obbligo di spazzare e spolverare, tutte le mattine, i locali del Circolo.

Art. 3.

Il bigliardiere ha cura del bigliardo e di quanto occorre al giuoco, ed ha l'incarico della pulizia di tutti i mobili esistenti nella sala del bigliardo.

Art. 4.

Nelle feste da ballo ed in qualsiasi altra riunione il personale di servizio resta a disposizione del Consiglio di Amministrazione fino all'ora che dallo stesso verrà indicata.

Art. 5.

E' assolutamente vietato al personale di servizio di allontanarsi dai locali del Circolo nelle ore di servizio per qualsiasi motivo.

Art. 6.

I camerieri ed il bigliardiere vigileranno unitamente al guardaporta, perchè nei locali del Circolo abbiano accesso solo quelli che hanno la qualità di socio o speciale invito della Presidenza.

Art. 7.

Il 1. cameriere per procedere alla riscossione delle rette mensili dei soci ha licenza tutti i giorni dalle ore undici alle dodici e mezzo.

Campobasso, Dicembre 1923.

Il Segretario
F. BARONE

Il Presiden
Dott. G. ALTOB





ARCHIVIO DI STATO
CAMPOBASSO

B.10

N. inv. 1452/B £2,67

N. Reg. Cronologico

1679

TE01 0003848